



COMUNE DI MASSANZAGO

PROVINCIA DI PADOVA

ORIGINALE

Registro Generale n. 19

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TERRITORIO N. 8 DEL 28-09-2020

Ufficio: LAVORI PUBBLICI

**Oggetto: ORDINANZA PERMANENTE PER REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO
PEDONALE RIALZATO (DOSSO) IN VIA PILASTRONI IN PROSSIMITÀ
DELL'INCROCIO CON VIA ROMA NEL CENTRO ABITATO DI MASSANZAGO.**

PREMESSO CHE è negli obiettivi e nelle priorità dell'Amministrazione, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza, procedere alla realizzazione di interventi correttivi, manutentivi alla rete viaria ed alla regolazione della mobilità stradale;

POSTO CHE anche la sicurezza degli attraversamenti pedonali, specialmente di quelli in vicinanza di servizi, attività sociali e commerciali e comunque in prossimità di incroci e siti ad elevata criticità per la mobilità pedonale, può essere migliorata, sia attraverso il rifacimento della segnaletica orizzontale verticale, sia, talvolta, con la creazione di nuovi attraversamenti pedonali;

RITENUTO d'ufficio, anche a seguito di una puntuale verifica dell'intera rete viaria comunale e in relazione alle risorse finanziarie disponibili, di considerare prioritario intervenire con la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato (dosso) in Via Pilastroni, in prossimità dell'incrocio con Via Roma, in pieno centro abitato, per consentire un miglioramento della sicurezza dei flussi pedonali che risultano critici in particolare negli orari di ingresso ed uscita della vicina scuola secondaria di primo grado;

VISTO:

- che l'art. 40 comma 11 del D.lgs 285/92 prevede che gli attraversamenti pedonali debbano essere sempre accessibili anche dalle persone non deambulanti su sedie a rotelle e che, per quanto prevede il D.P.R. 24 luglio 1996 all'art. 6, "nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali devono essere illuminati nelle ore notturne o di scarsa visibilità", viste anche le norme in vigore in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, tenuto conto anche che l'attraversamento deve essere collocato in posizione tale che lo stesso ed i relativi cartelli che lo segnalano risultino "visibili" per quanto prevede l'art.79 (visibilità dei segnali) co. 1 del vigente Regolamento di esecuzione e di attuazione del NCdS;
- che la segnaletica orizzontale inerente la segnalazione di attraversamento pedonale deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 145 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del

NCdS e mantenuta in efficienza nel tempo; la sua manutenzione è a cura e spese del Comune interessato dal tratto di strada urbano;

- che ai lati dell'attraversamento pedonale devono essere installati due segnali di "attraversamento pedonale" Fig. II 302 art.135 (uno per lato), volti a localizzarne la posizione;posizione più idonea per l'istituzione dell'attraversamento pedonale e della segnaletica verticale e orizzontale, fermo restando che andrà collocato in prossimità di un palo di illuminazione per tutelare il più possibile la sicurezza dei pedoni;

RITENUTO quindi di provvedere in merito, anche mediante l'apposizione della necessaria segnaletica stradale verticale ed orizzontale;

VISTI il Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche e integrazioni, il D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 "Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge 7.08.1990 n. 241 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i.;

VISTO il Decreto Sindacale n. 19 del 31.12.2019 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Territorio, con conseguente attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

Per i motivi innanzi esposti, la realizzazione in Via Pilastroni, in prossimità dell'incrocio con Via Roma, in pieno centro abitato a Massanzago, di un attraversamento pedonale rialzato (dosso), con l'istituzione della apposita segnaletica verticale del caso e della relativa segnaletica orizzontale a bande di colore bianco - fig. 473 del CdS;

DISPONE

1. la revoca di qualsiasi altra ordinanza, precedentemente emanata e a tutt'oggi vigente, in contrasto con il presente provvedimento, a far tempo dalla data di entrata in vigore dello stesso;
2. che la presente sia resa nota mediante pubblicazione all'albo pretorio e al sito istituzionale del Comune e che sia trasmessa:
 - alla Federazione dei Comuni del Camposampierese – Comando di Polizia Locale;
 - all'Ufficio del Messo per la pubblicazione all'Albo Pretorio;

AVVERTE

che il personale addetto all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 285/1992 provvederà, per quanto di competenza, alla vigilanza sul rispetto del presente provvedimento.

INFORMA

- che avverso il presente provvedimento, a norma dell'art. 3 comma 4 della L.07/08/90 n.241, è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 (sessanta) giorni al Tribunale amministrativo regionale del Veneto, o in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di affissione del presente atto all'Albo pretorio del Comune di Massanzago;

- per le eventuali trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal vigente Codice della strada.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Campello Gianni

(documento firmato digitalmente)